

Codice civile

(Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79)

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO NONO. Dei fatti illeciti

Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.